

Resistente: Ministère des affaires sociales et de la santé

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il requisito della specificità della professione di dentista previsto dall'articolo 36 della direttiva 2005/36/CE⁽¹⁾ osti alla istituzione di una formazione di qualificazione del terzo ciclo universitario, comune agli studenti in medicina e in odontoiatria.
- 2) Se le disposizioni della direttiva relative alle specializzazioni in campo medico debbano essere intese nel senso che escludano che discipline come quelle elencate al punto 3 della presente decisione⁽²⁾ siano comprese nella formazione alla professione di dentista.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

⁽²⁾ Vale a dire, da un lato, la formazione teorica in chirurgia orale comprendente, in particolare, la formazione in materia di chirurgia del periaipe e delle cisti dei mascellari, odontogene o non odontogene, in materia di chirurgia protesica e impiantare, lo studio delle patologie tumorali benigne, le patologie delle ghiandole salivari e il trattamento ortodontico chirurgico e ortognatico; dall'altro, una formazione pratica comprendente, in particolare, un tirocinio di almeno tre semestri in un reparto di odontoiatria e tre semestri in un reparto di chirurgia maxillo facciale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 5 novembre 2012
— Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-494/12)

(2013/C 26/48)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Dixons Retail Plc

Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 14, paragrafo 1⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso della sua applicazione quando la cessione fisica di beni sia ottenuta in modo fraudolento, ove il pagamento effettuato dal cessionario abbia avuto luogo mediante una carta di credito che cui quest'ultimo fosse consapevole di non essere autorizzato ad usare.
- 2) Se, in caso di cessione di beni ottenuta mediante uso fraudolento di una carta di credito, si configuri un «trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1.

3) Se l'articolo 73 debba essere interpretato nel senso che esso trovi applicazione quando il pagamento sia ottenuto dal cedente di beni ai sensi di un accordo con un terzo che si sia impegnato a versare il corrispettivo delle operazioni realizzate tramite carta di credito, nonostante il cessionario dei beni sappia di non essere autorizzato ad usare la carta medesima.

4) Allorché il pagamento sia effettuato da un terzo, per effetto di un accordo tra il cedente i beni e il terzo medesimo, a fronte della presentazione al cedente di una carta che il cessionario dei beni non sia autorizzato a usare, se il pagamento ricevuto da detto terzo debba essere considerato quale «corrispettivo per tali operazioni», ai sensi dell'articolo 73.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 7 novembre 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Causa C-497/12)

(2013/C 26/49)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Convenute: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio sanitario nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale;